



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

ACCORDO INTEGRATIVO CONCERNENTE I CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NAZIONALI DI MOBILITA' VOLONTARIA A DOMANDA DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE

Il giorno 31 del mese di luglio dell'anno 2013 presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - si sono incontrate le delegazioni titolari della contrattazione integrativa nazionale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai sensi dell'art. 38, comma 1. del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

La delegazione di parte pubblica è presieduta dal Sottosegretario di Stato, On. Gianpiero Bocci, con delega alla sottoscrizione degli accordi nazionali integrativi relativi al personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, attribuita con Decreto del Ministro dell'Interno n. 5004/M/3 in data 11 luglio 2013.

La delegazione di parte sindacale è composta dalle Organizzazioni Sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, firmatarie dell'Accordo sindacale integrativo, per il quadriennio normativo 2006-2009, recepito con D.P.R. del 7 maggio 2008.

LE PARTI

- attesa la necessità di procedere alla definizione di criteri destinati a garantire uniformità di regole per tutto il personale non direttivo e non dirigente, appartenente ai ruoli che espletano attività tecnico-operative (vigili del fuoco, capi squadra e capi reparto, ispettori e sostituti direttori antincendio), ovvero attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche;
- vista l'attivazione della procedura di Contrattazione integrativa, ai sensi dell'art. 32, comma 1 lettera B) in data 8 luglio 2013;
- a seguito e del confronto svoltosi tra le parti negli incontri preparatori del 24 e 30 luglio 2013;

CONVENGONO

Art. 1

MODALITA' DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NAZIONALI DI MOBILITA' VOLONTARIA A DOMANDA DEL PERSONALE VIGILE DEL FUOCO, CAPO SQUADRA E CAPO REPARTO

1. **Anzianità di servizio:** per anzianità di servizio si intende, non l'anzianità individuale di ruolo, bensì quella decorrente dalla data di assunzione ovvero, nel caso di personale appartenente ai ruoli di Capo Squadra e Capo Reparto, la decorrenza giuridica del passaggio nel ruolo attuale. Per il personale ricorrente, si considera la decorrenza riconosciuta dall'Amministrazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Sono considerati a carico i figli minori di età ed i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro. Sono altresì considerati tali i figli maggiorenni conviventi con uno dei due genitori purché fiscalmente a carico (attualmente con reddito complessivo annuo lordo non superiore a 2.840,51 € - art. 47 D.Lgs. n. 446/1997).

3e) ricongiungimento al coniuge, non divorziato né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, che svolge attività lavorativa da almeno un anno non trasferibile: **punti 0,5**

Tale punteggio viene attribuito unicamente per la richiesta di trasferimento nella provincia presso la quale lavora il coniuge non trasferibile, a condizione che venga attestata la condizione lavorativa e la non trasferibilità da parte del datore di lavoro con riferimento ad elementi oggettivi.

A parità di punteggio, il criterio di precedenza è dato dall'ordine di ruolo secondo l'ordine delle qualifiche interessate a ciascuna circolare di mobilità.

Art. 4

MODALITA' DI FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NAZIONALI DI MOBILITA' VOLONTARIA A DOMANDA PERSONALE CHE SVOLGE ATTIVITA' TECNICHE, AMMINISTRATIVO-CONTABILI E TECNICO-INFORMATICHE

1. **Anzianità di servizio:** il punteggio viene calcolato come contributo sia dell'anzianità di servizio del dipendente - nel ruolo di appartenenza attuale e nei precedenti ruoli equivalenti - che dell'eventuale anzianità maturata nei ruoli inferiori del C.N.VV.F.:
 - **punti 1** per ogni mese di anzianità di servizio nell'attuale ruolo o in quelli del previgente ordinamento che richiedevano i medesimi requisiti di accesso;
 - **punti 0,25** per ogni mese di servizio nei ruoli di provenienza richiedenti per l'accesso titoli di studio inferiori.

A parità di punteggio si utilizzano i seguenti criteri:

Residenza:

Vengono attribuiti **punti 2** se la prima sede indicata nella domanda secondo l'ordine di preferenza coincide con quella di residenza.

Nel caso di personale in possesso delle condizioni di famiglia di cui ai successivi punti 3b), 3c) e 3d), se la prima sede richiesta ove risiede il dipendente coincide anche con quella di residenza del nucleo familiare, viene attribuito un **punteggio aggiuntivo al precedente pari a punti 1**.

Per **sede di residenza** deve intendersi quella coincidente con la residenza all'epoca dell'assunzione in servizio. Ove la prima sede richiesta non risultasse coincidente con quella dichiarata all'atto dell'assunzione, per beneficiare del relativo punteggio, l'interessato dovrà dimostrarne il motivo (es. la sede di residenza è cambiata perché il coniuge vi risiede, perché ha

MM

ky

M

26



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

acquistato casa, ecc); in ogni caso non verrà ritenuto sufficiente il semplice dato anagrafico se non saranno esplicitati i motivi del cambiamento. Ciò al fine di scongiurare le ipotesi di modifica della residenza finalizzata ad ottenere il trasferimento non corrispondente ad una reale situazione personale.

Condizioni di famiglia:

- 3a) per il coniuge non divorziato, né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale: **punti 2**
- 3b) per ogni figlio a carico: **punti 1**
- 3c) se il dipendente è vedovo: **punti 4 (per il primo figlio a carico)**
punti 1 (per ogni altro figlio a carico)
- 3d) se il dipendente non è coniugato, ovvero divorziato, separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale: **punti 3 (per il primo figlio a carico)**
punti 1 (per ogni altro figlio a carico)

Sono considerati a carico i figli minori di età ed i figli maggiorenni permanentemente inabili al lavoro. Sono altresì considerati tali i figli maggiorenni conviventi con uno dei due genitori purché fiscalmente a carico (attualmente con reddito complessivo annuo lordo non superiore a 2.840,51 € - art. 47 D.Lgs. n. 446/1997).

- 3e) ricongiungimento al coniuge, non divorziato né separato giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal Tribunale, che svolge attività lavorativa da almeno un anno non trasferibile: **punti 0,5**

Tale punteggio viene attribuito unicamente per la richiesta di trasferimento alla provincia presso la quale lavora il coniuge non trasferibile, a condizione che venga attestata la condizione lavorativa e la non trasferibilità da parte del datore di lavoro con riferimento ad elementi oggettivi.

A parità di punteggio, il criterio di precedenza è dato dall'ordine di ruolo secondo l'ordine delle qualifiche, interessate a ciascuna circolare di mobilità, individuate al Titolo III del D.Lgs. 217/2005.

Art. 5

MODALITÀ APPLICATIVE

A norma di quanto previsto dall'art. 41, comma 2, del D.P.R. 28.02.2012 n. 64, i trasferimenti a domanda del personale non dirigente e non direttivo verso le Direzioni regionali ed interregionali, i

MA

ky

AF RLe



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Comandi provinciali e gli Uffici centrali, sono disposti dal Dipartimento, sulla base dei presenti criteri di mobilità volontaria individuati.

Le parti procederanno, entro il 30/10/2013 e comunque prima delle nuove procedure di mobilità, all'adeguamento dei presenti criteri alle necessità relative alla mobilità volontaria riguardante gli Uffici Centrali nonché le isole di Lampedusa, Pantelleria e Lipari, con accordo che, fatte salve le eventuali esigenze di servizio, terrà conto delle particolari caratteristiche degli Uffici interessati.

I presenti criteri non si applicano alle procedure di mobilità avviate prima della sottoscrizione dell'accordo che li recepisce. In particolare, per il ruolo dei Capi Reparto e dei Capi Squadra continuano ad applicarsi i criteri contenuti nell'accordo sottoscritto il 10.11.1997 fino alla conclusione dei concorsi interni per il passaggio a Capo Squadra e Capo Reparto banditi alla data del 31.12.2012.

Per gli altri ruoli, i presenti criteri verranno applicati a partire dalla prima circolare di mobilità emanata dopo la sottoscrizione dell'accordo che li recepisce.

In ogni caso vengono fatte salve anche le disposizioni di cui agli artt. 42, 43, 44, del D.P.R. n. 64 del 28.02.2012.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
DEL PERSONALE NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE

FNS CISL VVF

FP CGIL VVF

UIL PA VVF

CONFSAI VVF

USB PI VVF

NON FIRMA (NOTA a verbale)